



Parco Nazionale della Majella

Piano del Parco

NORME DI ATTUAZIONE

Adeguate in conformità alla

Delibera di Consiglio Regionale n° 122/2 del 30.12.2008

di approvazione del Piano del Parco della Majella

IL DIRETTORE REGIONALE

ANTONIO SORGI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(arch. Francesco D'Ascanio)

IL DIRETTORE DEL PARCO

NICOLA CIMINI

**NORME DI ATTUAZIONE DEL
PIANO PER IL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA**

**ADEGUATE ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO, N.122/2 IN DATA 30
DICEMBRE 2008, DI APPROVAZIONE DEL PIANO**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità del Piano per il Parco
- Art. 2 Efficacia e attuazione del piano per il Parco
- Art. 3 Elaborati del Piano per il Parco
- Art. 4 Monitoraggio ambientale e nulla osta

TITOLO II

ZONAZIONE

- Art. 5 Classificazione del territorio
- Art. 6 Zone A –Aree di Riserva integrale
- Art. 7 Zone B – Aree di Riserva generale orientata
- Art.8 Zone C – Aree di protezione
- Art. 9 Zone D – Aree di promozione economica e sociale
- Art. 10 Sottozona D1 – Insediamenti turistici esistenti da riorganizzare con Progetto unitario
- Art. 11 Sottozona D2 – Insediamenti disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali
- Art. 12 Bacini sciistici esistenti da riorganizzare con Progetto unitario
- Art. 13 Norma di salvaguardia

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

FINALITÀ DEL PIANO PER IL PARCO

1. Il Piano per il Parco Nazionale della Majella (di seguito il *Piano*) ha lo scopo di assicurare la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata del patrimonio di valori naturalistici, ambientali nonché storici, culturali e antropologici tradizionali presenti nel territorio del Parco nazionale della Majella, così come individuato dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995.
2. Il Piano si pone obiettivi di valorizzazione delle risorse del parco attraverso forme di fruizione culturale, educativa, ricreativa e turistica compatibili con gli obiettivi di tutela prima enunciati e tra loro coerenti.
3. Il Piano mira infine a creare le condizioni idonee alla promozione delle attività economiche compatibili con gli obiettivi primari della tutela delle risorse naturalistiche e ambientali presenti nel Parco.

ART. 2

EFFICACIA E ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL PARCO

1. Il Piano per il Parco ha l'efficacia prevista dall'art. 12 della legge n° 394/1991, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Piano per il Parco può essere sottoposto a revisione non prima di tre anni dalla sua ultima approvazione. Il Consiglio Direttivo può approvare modifiche di alcune parti del Piano anche a più breve scadenza, nel rispetto dell'art.12 comma 6 della legge n° 394/1991
3. Il Piano è attuato mediante quattro tipi di prescrizioni:
 - a) prescrizioni immediatamente precettive;
 - b) prescrizioni direttive o programmatiche per gli strumenti di pianificazione interessati dal Piano;
 - c) prescrizioni gestionali;
 - d) indirizzi per gli Enti locali da attuarsi mediante intesa.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3, lettera a) vincolano direttamente i soggetti pubblici e privati interessati.

5. Le prescrizioni di cui al comma 3, lettera b) vincolano le previsioni dei piani urbanistici e/o territoriali quanto allo scopo da raggiungere o a standard da rispettare;. gli interventi e le opere previste dal Piano potranno essere attuati anche in assenza dell'adeguamento degli strumenti urbanistici locali.
6. Le prescrizioni di cui al comma 3, lettera c) vincolano gli operatori pubblici e privati quanto alla adozione delle prescritte tecniche di gestione, nonché alla realizzazione di progetti attuativi o interventi nell'area del Parco; tali direttive gestionali sono indicate nello Schema direttore allegato al Piano, con riferimento alle diverse zone del Parco.
7. Le prescrizioni di cui al comma 3, lettera d) pongono obiettivi di qualità ambientale limitatamente agli strumenti urbanistici e territoriali dei Comuni aventi il centro abitato al di fuori del perimetro del Parco e con riferimento ad attività o interventi suscettibili di avere impatti certi e rilevanti sull'equilibrio ecologico dell'area protetta dal Parco; tali obiettivi dovranno essere attuati mediante intese stipulate con i Comuni interessati e nel rispetto delle norme stabilite dalla Regione Abruzzo per le aree contigue del Parco.

ART.3

ELABORATI DEL PIANO PER IL PARCO

1. Fanno parte integrante del Piano per il Parco i seguenti elaborati:
 - Lo Schema direttore
 - Le Norme di Attuazione
 - Carta della Zonizzazione in scala 1:50.000
 - Carta di sintesi degli elementi di contrasto in scala 1:50.000.

ART. 4

MONITORAGGIO AMBIENTALE E NULLA OSTA

1. L'Ente Parco definisce, regola, controlla e valuta le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per la promozione della conoscenza del Parco e per la gestione del suo territorio.
2. Il Parco provvede a programmare e a realizzare il completamento, il perfezionamento e l'aggiornamento delle analisi e delle valutazioni svolte per la redazione del Piano.
3. Ogni intervento interno all'area del Parco, a norma dell'art.13, della legge 394/91 dovrà essere sottoposto a nulla osta da parte dell'Ente, che potrà richiedere appositi studi di impatto ambientale, Valutazioni Ambientali Strategiche e prescrivere particolari adempimenti.

TITOLO II ZONAZIONE

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

1. Nel rispetto delle finalità previste dall'articolo 1, l'area compresa entro i confini del Parco è stata suddivisa in Zone, così come riportate nella Carta della zonazione in scala 1:50.000.
2. Tali Zone, ai sensi dell'art. 12 della l.394/91, sono le seguenti:
 - A- Aree di riserva integrale
 - B- Aree di riserva generale orientata
 - C- Aree di protezione
 - D- Aree di promozione economica e sociale (D1, D2).

ART. 6 ZONE A- Aree di Riserva integrale

1. La Zona A, secondo quanto stabilito dagli artt. 1 e 12 della L. n. 394/1991, è destinata alla conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità; la disciplina di questa area è determinata dalle disposizioni legislative vigenti, nonché da quanto previsto nel Regolamento del Parco e dalle indicazioni gestionali contenute nello Schema Direttore allegato al Piano.
2. In tale Zona:
 - a) è vietata la costruzione di nuovi manufatti;
 - b) è possibile la manutenzione ordinaria dei sentieri indicati nel Piano della fruizione previsto nello Schema Direttore allegato al presente Piano e delle strutture non indicate come elemento di contrasto nella Carta degli elementi di contrasto allegata al Piano.
3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di Manutenzione ordinaria, restauro conservativo senza aumento di volumetria e di Superficie lorda pavimentabile.
4. Gli interventi di cui al comma precedente sono finalizzati alla conservazione ed al recupero del patrimonio esistente e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali. Nel caso di recupero con riutilizzo per servizi del parco, rifugi o bivacchi, sono consentiti limitati ampliamenti o collegamenti tra edifici necessari per rispettare le norme di settore.

5. Sono vietati interventi forestali ad eccezione di quelli autorizzati o promossi dall'Ente Parco nel perseguimento delle sue finalità o per motivi scientifici.

ART. 7

ZONE B – Aree di Riserva Generale Orientata

1. La Zona B, secondo quanto stabilito dagli artt. 1 e 12 della L. n. 394/1991, è destinata alla protezione degli equilibri ecologici. La disciplina di questa area è determinata dalle disposizioni legislative vigenti, nonché da quanto previsto nel Regolamento del Parco e dalle indicazioni gestionali contenute nello Schema Direttore allegato al Piano.
2. In tale Zona:
 - a) Sono consentite le utilizzazioni produttive tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie alle stesse, nonché gli interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco;
 - b) E' vietata la costruzione di nuovi manufatti.
3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo con un aumento fisiologico di volumetria e di Superficie lorda pavimentabile nel massimo del 10%.
4. Gli interventi di cui al comma precedente sono finalizzati alla conservazione ed al recupero del patrimonio esistente e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali. Nel caso di recupero con riuso per attività connesse alle finalità del Parco, sono consentiti ulteriori limitati ampliamenti o collegamenti tra edifici necessari per rispettare le norme di settore.

ART. 8

ZONE C – Aree di protezione

1. Nella Zona C, secondo quanto stabilito dagli artt. 1 e 12 della L. n. 394/1991, è consentita la continuazione secondo gli usi tradizionali, ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, delle attività agro-silvo-pastorali, nonché di pesca e raccolta dei prodotti naturali ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità.
2. La disciplina di questa area è determinata dalle disposizioni legislative vigenti, nonché da quanto previsto nel Regolamento del Parco e dalle indicazioni gestionali contenute nello Schema direttore allegato al Piano.
3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo con un aumento fisiologico di volumetria e di Superficie lorda pavimentabile nel massimo del 20%.

ART. 9

ZONE D – Aree di promozione economica e sociale

1. Nella Zona D, si persegue la promozione economico sociale attraverso la promozione e lo sviluppo di attività economiche sostenibili, nonché attraverso il consolidamento delle popolazioni residenti e la riqualificazione del sistema infrastrutturale-insediativo sia negli aspetti della residenza stabile, sia in quelli della ricezione turistica.
2. La Zona D si articola in due tipi di sottozona D1 e D2.

ART. 10

SOTTOZONA D1 – Insedimenti turistici esistenti da riorganizzare con Progetto unitario

1. In queste sottozone sono compresi gli insediamenti turistici esistenti, costituiti da seconde case, alberghi e residences privi di organizzazione urbanistica unitaria, di qualità architettonica e di adeguato inserimento paesistico.
2. In tali sottozone sono ammessi gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici approvati a seguito d'intesa con l'Ente Parco, o di prescrizioni dell'Ente Parco, purché recepite negli strumenti urbanistici stessi.
3. Nei casi non previsti dal comma precedente e nei casi in cui le intese facciano riferimento al Piano del Parco per le discipline d'area, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia delle infrastrutture e degli edifici esistenti senza aumento di volumetrie e superficie lorda pavimentabile. Interventi di completamento degli edifici esistenti sono consentiti, soltanto previa redazione di un progetto unitario di riorganizzazione (di seguito *PUR*) esteso a ciascuna area perimetrata.
4. Il *PUR* dovrà tendere alla formazione di aggregazioni insediative qualificate per disegno urbanistico e caratteri paesistici, funzionalmente adeguate alle infrastrutture primarie; dovrà, inoltre, prevedere l'introduzione di innovazioni tecnologiche a basso impatto ambientale relative a diversi elementi quali, la produzione di energia, l'utilizzazione dell'acqua piovana, l'eliminazione dei rifiuti, la sistemazione delle strade e degli spazi pubblici con formazione di aree verdi.
5. Il *PUR* potrà prevedere aumenti della volumetria complessiva esistente per singolo *PUR* fino ad un massimo del 20%.
6. Gli effetti del *PUR* debbono essere documentati in uno Studio d'impatto ambientale (SIA) allegato al *PUR* stesso che faccia riferimento alle previsioni del Piano del Parco per le aree limitrofe ed allo Schema Direttore, con i necessari approfondimenti.
7. In particolare per le sottozone D1 adiacenti a bacini sciistici, il *PUR* ed il SIA dovranno fare riferimento alle relazioni reciproche tra tali bacini e gli insediamenti turistici.
8. Il *PUR* dovrà essere proposto dal consorzio o analoga associazione, dei proprietari dell'area o degli aventi diritto, all'approvazione dell'Ente Parco.

ART. 11

SOTTOZONA D2 – Insediamenti disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali

1. Nelle sottozone D2 il Piano definisce i criteri fondamentali di merito per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici comunali (generali ed esecutivi).
2. I Piani regolatori comunali debbono individuare i Centri Storici ed i nuclei di antica formazione. In queste aree gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, recupero e restauro conservativo. Gli interventi debbono tendere alla conservazione o al ripristino dei caratteri tipologici costruttivi ed estetici tradizionali del luogo, attraverso l'utilizzazione di materiali appropriati.
3. Le previsioni di nuovi insediamenti con qualsiasi destinazione d'uso, ad esclusione di quelli previsti nel Piano di fruizione dello Schema Direttore del Parco ed approvati dall'Ente Parco, debbono essere localizzati in continuità con l'impianto urbanistico esistente.
4. L'incremento insediativo massimo consentito nei casi di cui al comma precedente deve essere inferiore o uguale, rispettivamente:
 - a) al 20 % della popolazione residente nel perimetro della sottozona, per gli interventi residenziali;
 - c) al 20% del numero di posti letto esistenti nel perimetro della sottozona, per la ricettività turistico-alberghiera ed extra-alberghiera;
 - d) al 20% della superficie lorda pavimentabile degli insediamenti produttivi esistenti nel perimetro della sottozona, per gli insediamenti di tipo produttivo.
5. Gli interventi di completamento edilizio o di nuova edificazione di cui ai commi 3 e 4, sono progettati nel rispetto della conformazione orografica dei luoghi e delle caratteristiche morfologiche dell'impianto urbano esistente e del sito specifico; si inseriscono nel paesaggio naturale e costruito in modo da esaltarne i caratteri di tradizione ed identità, nel rispetto delle tipologie urbanistiche ed edilizie locali.
6. Nelle sottozone D2 sono ammessi gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici approvati a seguito d'intesa con l'Ente Parco o di prescrizioni dell'Ente Parco purché recepite negli strumenti urbanistici stessi.
7. Nei casi non previsti dal comma precedente, nei casi in cui le intese facciano riferimento al Piano del Parco per le discipline d'area, nonché nelle aree esterne a quelle identificate come Centri Storici o Nuclei ad antica formazione, gli interventi consentiti sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero e restauro conservativo e ristrutturazione

edilizia. Eventuali interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia o di Ristrutturazione urbanistica sono soggetti a Piano particolareggiato di natura esecutiva.

8. Gli interventi di cui al comma precedente sono sottoposti a piano particolareggiato o ad un progetto Unitario che dimostri l'applicazione dei criteri progettuali sopraindicati ed evidenzi le relazioni con il contesto.

ART. 12

IMPIANTI SCIISTICI ESISTENTI DA RIORGANIZZARE CON PROGETTO UNITARIO

1. Con riferimento agli impianti sciistici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Interventi di modifica degli impianti oppure interventi di modifica ai tracciati esistenti che comportino tagli di piante o movimenti di terreno, dovranno essere sottoposti a valutazione in un Progetto Unitario di Riorganizzazione complessiva (PUR) di ciascun impianto da elaborare di concerto con l'Ente Parco e soggetto all'approvazione di quest'ultimo.
3. Il PUR tende alla razionalizzazione funzionale ed economica dell'impianto esistente e al miglioramento dell'inserimento ambientale e paesistico, anche con riferimento agli insediamenti turistici adiacenti.
4. Gli effetti del PUR debbono essere documentati in uno Studio d'impatto ambientale (SIA) allegato al PUR stesso che faccia riferimento alle previsioni del Piano del Parco per le aree limitrofe ed allo Schema Direttore, con i necessari approfondimenti.
5. Il PUR dovrà essere proposto dal consorzio o analoga associazione, dei proprietari dell'area o degli aventi diritto, all'approvazione dell'Ente Parco.

ART. 13

NORMA DI SALVAGUARDIA

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 57, comma 1 della L.R. Abruzzo, n. 18/1983, e successive modificazioni ed integrazioni.